

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2020
49/2020/S/EEL

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO PER STRATEGIE DI
PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1101^a riunione del 3 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, ed in particolare l'articolo 22;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (di seguito: TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 153/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 153/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/eel;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzione e Impegni 21 luglio 2017, DSAI/26/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/26/2017/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 815/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 815/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui la società E. indicata nell’*Allegato A* al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie (prot. Autorità 25085 del 12 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della società medesima. Pertanto, con deliberazione 153/2017/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’art. 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che a livello di singolo utente del dispacciamento non risultano avere alterato i prezzi di mercato;
 - ii) ordinato alla società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all’indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di

- programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 153/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
- iii) conferito mandato al Direttore della Direzione sanzioni e Impegni (DSAI) di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Avverso i provvedimenti dell'Autorità di cui ai precedenti alinea, la società ha proposto ricorso al Tar per la Lombardia, Milano, sez. II. (R.G. 2218/2016).
5. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI 26/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società, superiore alla *performance* di settore (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
- ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/26/2017/eel.
6. Avverso la determinazione DSAI/26/2017/eel la società ha proposto ricorso, tuttora pendente, al Tar per la Lombardia, Milano, sez. II (R.G. 2317/2017).
7. Con deliberazione 815/2017/E/eel l'Autorità, in ragione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della predetta deliberazione 153/2017/E/eel, ha modificato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione ed archiviato il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato nei confronti della società con deliberazione 342/2016/E/eel, ritenendo le strategie di programmazione dalla medesima adottate nel periodo in esame non imputabili a negligenza.
8. In considerazione della sopra menzionata archiviazione, il TAR per la Lombardia, Milano, sez. II, ha dichiarato, con sentenza n. 2623 del 21 novembre 2018, la cessazione della materia del contendere nell'ambito del giudizio di cui al precedente punto 4.
9. Con atto del 12 marzo 2018 è stata deliberata la fusione per incorporazione della società destinataria dell'atto di avvio del presente procedimento nella società di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento, attuata con atto del 22 maggio 2018.
10. Con nota 20 gennaio 2020 (prot. Autorità 1663), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie dando atto, coerentemente a quanto disposto con deliberazione 815/2017/E/eel, della non sussistenza della violazione contestata.
11. La società non ha depositato documentazione difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

12. Per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è essenziale l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (bilanciamento). Terna deve garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi e poiché non dispone – in ragione della separazione tra attività di rete e di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Per minimizzare i volumi di bilanciamento, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino *“le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. La *“definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente”* del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
13. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante, è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, in ultima analisi a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico (e quindi della totalità della clientela finale).
14. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità *“significativi e reiterati scostamenti”* (articolo 14, comma 7, deliberazione 111/06).
15. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del

- dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).
16. Come esposto in fatto, alla data di avvio del presente procedimento la società risultava aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alla predetta soglia massima, apparentemente imputabili ad una condotta non diligente. Tuttavia, alla luce degli elementi fattuali trasmessi dalla medesima società avvalendosi della facoltà di cui al punto 3 della deliberazione 153/2017/E/eel, l’Autorità con successiva deliberazione 815/2017/E/eel ha:
- 1) modificato il contenuto dell’Allegato B alla predetta deliberazione 153/2017/E/eel non ritenendo negligente il comportamento tenuto dalla società nel periodo in esame. Segnatamente, la società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione – discontinuità dei prelievi di un unico cliente industriale rilevante nella zona Sardegna – che hanno consentito di applicare la metodologia statistica alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla società. Da ciò è emerso uno sbilanciamento significativo oltre soglia solo in una zona e in un mese, che pertanto è stato valutato come episodico; ciò, tanto più che l’applicazione della predetta metodologia statistica ha confermato l’estrema variabilità dei prelievi nella stessa zona, evidenziata dalla società;
 - 2) archiviato il procedimento per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato nei confronti della società con la deliberazione 342/2016/E/eel, risultando gli sbilanciamenti coerenti con il livello medio di prestazione, date le predette specificità operative;
 - 3) conferito mandato al Direttore DSAI di tenere conto, nell’ambito del procedimento sanzionatorio *medio tempore* avviato, dell’intervenuta diversa qualificazione della condotta della società.
17. Alla luce degli elementi trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della deliberazione 153/2017/E/eel (in merito alle difficoltà di programmazione di un unico cliente industriale rilevante nella zona Sardegna) e della conseguente applicazione della metodologia statistica alle curve orarie dei punti di prelievo trasmesse dalla società, si ritiene che nella fattispecie non ricorrano la dimensione (patologica) dell’errore di sbilanciamento e la sistematicità dello stesso contestati con l’avvio del presente procedimento.
18. Pertanto, la violazione contestata con la determinazione DSAI/26/2017/eel non sussiste

DELIBERA

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/26/2017/eel;

2. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A, mediante PEC all'indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione dell'Allegato A.

3 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini